



## STATUTO

### Art. 1- FINALITA'

E' costituita con durata illimitata, a carattere apolitico e aconfessionale, una Associazione Sportiva **non riconosciuta** denominata "Associazione sportiva dilettantistica **GINNASTICA LIGURE ALBENGA**".

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha per fine la pratica e l'incremento delle attività sportive dilettantistiche promosse dalla Federazione Ginnastica d'Italia e dagli Enti promozione sportiva, attraverso:

- la promozione, la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle gare sportive;
- l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e perfezionamento nell'attività sportiva;
- l'organizzazione di corsi e di manifestazioni sportive di ginnastica, agonistiche e non;
- ogni iniziativa idonea a favorire l'attività ginnica e sportiva in genere, tra gli associati;
- la gestione, anche a seguito di convenzioni con enti locali, di immobili ed impianti sportivi, ricreativi e culturali per il conseguimento di finalità di utilità generale.

L'Associazione, al fine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento dell'attività sociale, istituirà tutti i servizi connessi a ciò idonei.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Ginnastica d'Italia della quale esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti, ed agli Enti di promozione sportiva, impegnandosi ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria ed anche di carattere economico, nei confronti della stessa, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali. Si impegna altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive emanate dal CONI. L'Associazione può inoltre aderire ad altre Associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva

I colori sociali sono l'azzurro ed il blu.

L'emblema dell'Associazione è rappresentato da una ginnasta con il cerchio.

L'Associazione ha sede legale in 17031 ALBENGA, (SV) Viale Italia 61.

### Art. 2 - SOCI

L'Associazione è composta da Soci:

- EFFETTIVI
- ATLETI

I SOCI EFFETTIVI sono coloro che, maggiorenni, previa domanda di appartenenza all'Associazione, sono ammessi e versano la quota sociale secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. La domanda deve essere redatta su apposito modulo e sottoscritta come presentazione anche da un Socio effettivo.

I SOCI ATLETI sono coloro che, in possesso della tessera federale e/o degli E.P.S., svolgono attività agonistica in favore dell'Associazione. I soci atleti potranno godere di particolare assistenza da parte dell'Associazione e supporto dell'attività sportiva.

La tessera federale vincola l'atleta all'Associazione secondo quanto prescritto dalle norme emanate in materia dalla Federazione Ginnastica d'Italia e dagli Enti di promozione sportiva ai quali l'associazione è affiliata. L'ammissione all'Associazione da parte dell'aspirante socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione è ammesso appello innanzi all'Assemblea Generale dei Soci o innanzi al Collegio Probiviri.

I criteri per l'ammissione degli aspiranti soci sono i seguenti:

- 1) possono acquisire la qualità di socio solo coloro i quali sono dotati di una condotta morale, civile e sportiva irrepreensibile.
- 2) la domanda di associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo compilando un apposito modulo predisposto dalla segreteria dell'Associazione;
- 3) non sono ammessi, a nessun titolo, soci legati alla Associazione con carattere di temporaneità
- 4) L'età minima necessaria per l'ammissione in qualità di Socio atleta è di due anni. In caso di Soci atleti minorenni la relativa domanda di associazione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Detta sottoscrizione non costituisce automaticamente per il genitore la qualifica di socio.

Tutti i Soci, hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione ed il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'Associazione stessa può offrire. Tutti i soci maggiorenni, in possesso dei prescritti requisiti possono concorrere alle cariche sociali.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a-) dimissioni volontarie o decesso;
- b-) morosità, a causa di mancato pagamento della quota sociale annua. La delibera di cancellazione è adottata dal Consiglio Direttivo. I soci cessati per morosità possono essere riammessi previo versamento di tutte le quote annuali arretrate;
- c-) radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento, anche sportivo, dell'Associazione.

La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria. Il Socio radiato può riproporre domanda di ammissione con istanza motivata al Consiglio Direttivo una volta che sia decorso almeno 1 anno dalla delibera di radiazione.

### **Art. 3 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai contributi e dalle elargizioni di Soci, di terzi, o Enti pubblici o privati;
- c) da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare il patrimonio ed i fondi sociali.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
- b) dal materiale, attrezzi sportivi ed indumenti;
- c) da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti all'associazione stessa;

d) da donazioni, lasciti o successioni.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno.

Gli eventuali avanzi della gestione, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione. In caso di disavanzo di gestione, questo sarà reintegrato mediante sottoscrizione dei Soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall'Assemblea Generale Ordinaria.

### Art. 3.1 - QUOTE SOCIALI

Ogni Socio dovrà versare annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo per ogni singola categoria, nei termini da esso indicati.

I soci che a seguito di invio scritto, non provvedano nei 30 giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati, dal Consiglio Direttivo, sospesi da ogni diritto sociale.

Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre 60 giorni comporterà la cancellazione del Socio inadempiente, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice (metà+1); in caso di parità il voto del Presidente sarà determinante.

### Art. 4 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci (ordinaria e straordinaria);
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo.



### Art. 5 - ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie. L'Assemblea Generale in seduta ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di dicembre per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo.

L'Assemblea Generale in seduta straordinaria dei Soci oltre che dal Presidente - *motu proprio* - e dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione assunta con il voto favorevole della metà più uno dei propri componenti in regola con i pagamenti delle quote sociali, può essere convocata su richiesta dalla maggioranza assoluta dei Soci presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

#### Art. 5.1 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i Soci maggiorenni in regola con gli obblighi associativi e che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso.

#### Art. 5.2 - DELEGHE

Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante semplice lettera di delega.

Nessun Socio può avere più di due voti compreso il suo.

### **Art. 5.3 -CONVOCAZIONE**

La convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria deve avvenire mediante avviso scritto esposto nella bacheca delle palestre e con avviso scritto da inviarsi ai Soci, via mail, pec, o per sms almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La comunicazione ai Soci potrà anche avvenire mediante consegna a mano e sottoscrizione per ricevuta dell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci. la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, trascorse almeno 24 ore dalla precedente qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza di voti.

Per le Assemblee elettive, in prima quanto in seconda convocazione, è richiesta la presenza o la rappresentanza di almeno un terzo dei Soci già regolarmente ammessi alla data della convocazione.

Le relative delibere devono essere assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

Per le modifiche allo Statuto sociale occorre la maggioranza qualificata di due terzi dei Soci presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'art. 13, occorre la maggioranza qualificata di quattro quinti dei Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente (art. 7) o, in caso d'impedimento di quest'ultimo da altro Socio espressamente delegato, per iscritto, a tale funzione dal Presidente o dal Vice Presidente. Detta delega dovrà contenere l'ordine del giorno di cui trattare. Il Presidente o chi ne fa le veci incarica il Segretario del Consiglio Direttivo (art. 7) di fungere da segretario nell'Assemblea.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Le votazioni in occasione di assemblee elettive avvengono con votazione segreta. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

### **Art. 5.4 -ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea Generale dei Soci, in sede ordinaria:

- a-) discute ed approva la relazione - morale - tecnica - economica e finanziaria sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- b-) approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo predisposto dall'organo competente;
- c-) elegge, fra tutti i Soci, con votazione segreta e disgiunta, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione. In caso di pari iscrizione all'Associazione, risulta eletto il più anziano di età.
- d-) approva i programmi dell'attività da svolgere e le relative modifiche;
- e-) delibera sulla ratifica delle proposte di radiazione;

I membri del Consiglio Direttivo in carica al momento in cui l'Associazione cessa di appartenere alla Federazione Ginnastica d'Italia o agli Enti di promozione sportiva saranno personalmente e solidalmente responsabili per il pagamento di quanto dovuto alla Federazione stessa o agli EPS.

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Tra l'altro il Consiglio Direttivo:

- a-) predispone il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, la relazione annuale sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- b-) stabilisce la data dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convoca l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci ogni qualvolta previsto dallo statuto;
- c-) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d-) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale;
- e-) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- f-) amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
- g-) stabilisce la quota sociale e le modalità di versamento all'Associazione;
- h-) delibera sulle proposte di radiazione da parte del Collegio dei Probiviri.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, i Soci eletti in Organi nazionali o territoriali della Federazione Ginnastica d'Italia o presso gli EPS.

E' fatto espresso divieto all'Associazione di corrispondere compensi o onorari o qualsiasi altra forma di remunerazione, anche sotto forma di agevolazioni o facilitazioni, ai componenti di organi deliberativi e/o di controllo, per l'attività svolta all'interno dell'associazione avendo tutte le cariche sociali, carattere onorario e gratuito. I Soci così nominati avranno il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo in numero inferiore alla metà, la sostituzione avviene per surroga secondo l'ordine della graduatoria personale verificatasi nell'elezione assembleare, purché detti sostituti abbiano riportato almeno il 50% dei voti attribuiti all'ultimo degli eletti.

Qualora vengano a mancare tali presupposti il Presidente ed il Consiglio Direttivo non decadono e dovranno provvedere al reintegro, per elezione a maggioranza dei voti, dei Consiglieri mancanti, nella prima Assemblea Ordinaria utile. I Consiglieri così eletti durano in carica fino alla scadenza naturale dei Consiglieri sostituiti.

Le dimissioni del Presidente dell'Associazione o della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo - anche non contemporanee - comportano la decadenza di tutto il Consiglio e la convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni, dell'Assemblea Generale Ordinaria per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni. Rimane in carica solo il Presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea Generale Ordinaria.

In caso di impedimento definitivo del Presidente decade l'intero Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente, o il Consigliere più anziano di carica, assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel

### **Art. 11 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo di comprovata competenza e probità, che assume la Presidenza, nominato per accordo fra le parti oppure, in caso di mancato accordo, nominato dalla Corte d'Appello Federale della F.G.I. a seguito di apposita istanza.

Al Collegio dei Probiviri che svolge funzione di collegio arbitrale irrituale e decide secondo equità, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali. La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il Socio inadempiente, la sanzione della radiazione.

### **Art. 12 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 4/5 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento della Associazione deve esser presentata da almeno 4/5 dei Soci, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione, la stessa Assemblea Generale Straordinaria dei soci delibera sul patrimonio sociale che può essere: a-) devoluto alla Federazione Ginnastica d'Italia o ad altra associazione con finalità analoghe; b-) destinato comunque a finalità sportive;

L'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale a soggetti o per scopi diversi di quelli ai punti a-) e b-) del comma che precede non si applica nel caso tale devoluzione sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.

Copia del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato per conoscenza alla Federazione Ginnastica d'Italia e/o agli EPS.

Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d'appartenenza.

### **Art. 13 - NORME INTEGRATIVE**

Il presente statuto approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, appositamente convocata e svolta in data 22 maggio 2017 deve essere osservato come atto fondamentale e sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto della associazione, ed entra in vigore il giorno successivo e sarà sottoposto all'approvazione della Federazione Ginnastica d'Italia.

Eventuali modifiche apportate al presente Statuto dovranno essere comunicate entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci alla Federazione Ginnastica d'Italia per la loro approvazione, pena la decadenza.

### **Art. 14 - RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Federali F.G.I. e/o E.P.S. a